

Camera dei Deputati

Legislatura 16
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/08140
presentata da **CAUSI MARCO** il **16/10/2012** nella seduta numero **704**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
FLUVI ALBERTO	PARTITO DEMOCRATICO	10/16/2012
FONTANELLI PAOLO	PARTITO DEMOCRATICO	10/16/2012

Assegnato alla commissione :
VI COMMISSIONE (FINANZE)

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , data delega **16/10/2012**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE		
CAUSI MARCO	PARTITO DEMOCRATICO	10/24/2012
RISPOSTA GOVERNO		
CERIANI VIERI	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	10/24/2012
REPLICA		
CAUSI MARCO	PARTITO DEMOCRATICO	10/24/2012

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 24/10/2012
SVOLTO IL 24/10/2012
CONCLUSO IL 24/10/2012

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-08140**

presentata da

MARCO CAUSI

martedì 16 ottobre 2012, seduta n.704

CAUSI, FLUVI e FONTANELLI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 1^o gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

la norma è volta a risolvere la questione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti - che assume rilevanza con particolare riferimento all'obbligo di assoggettare o meno le somme all'imposta sul valore aggiunto (IVA) - e che è stata oggetto di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale;

il citato tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

a norma del comma 29 e seguenti del predetto articolo 14 del decreto-legge n. 201, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, che è riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

conseguentemente, i comuni che optano per l'adozione del sistema tariffario avente natura corrispettiva, applicheranno il tributo limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili;

l'opzione data ai comuni comporterebbe alcune difficoltà di gestione della riscossione del tributo, in quanto la componente sui rifiuti sarebbe gestita e riscossa dai gestori dei servizi, mentre la componente sui servizi indivisibili sarebbe gestita e riscossa dai comuni;

in ragione di questo sdoppiamento, mentre i comuni si troverebbero probabilmente ad affrontare ulteriori costi legati al servizio di riscossione - con ulteriore pregiudizio delle già precarie finanze locali -, al contempo, è verosimile che molte società che gestiscono il servizio si troverebbero ad affrontare esuberanti del personale;

affidare la gestione del tributo e della tariffa a soggetti differenti determinerebbe una duplicazione di costi che ricadrebbero sulla comunità, senza considerare poi che i contribuenti sarebbero tenuti anche a fare due differenti dichiarazioni con separati versamenti -:

quale sia l'orientamento del Ministro in merito alle considerazioni espresse in premessa e quali iniziative di carattere normativo intenda assumere per porre rimedio alle difficoltà che i contribuenti si troverebbero ad affrontare per lo sdoppiamento della gestione del tributo comunale sui rifiuti e della quota-parte commisurata alla tariffa avente natura di corrispettivo. (5-08140)

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
VI Commissione - Mercoledì 24 ottobre 2012

5-08140 Causi: Problematiche relative all'affidamento dei servizi di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano alcune criticità nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue. L'articolo 14 del citato decreto legge istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (TARES), al quale si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Il comma 29 dello stesso articolo 14 prevede che: «comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.»

Il successivo comma 31 stabilisce che, in tali casi, l'applicazione e la riscossione della tariffa è effettuata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La citata maggiorazione è riscossa, invece, direttamente dal comune, a norma del comma 32 dell'articolo in questione. Il Dipartimento sottolinea che la distinta modalità di riscossione nell'ipotesi dell'applicazione della tariffa puntuale, di cui al citato comma 29, trova il suo fondamento nella circostanza che detta tariffa ha «natura corrispettiva», mentre la maggiorazione ha «natura tributaria». Il comune può, comunque, esternalizzare la riscossione della maggiorazione in questione, nel rispetto dei principi stabiliti nell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il Dipartimento, infine, fa presente che, le criticità evidenziate dagli interroganti in ordine alla riscossione del tributo in argomento, potrebbero essere superate prevedendo che la maggiorazione suddetta venga riscossa dallo stesso affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale sarebbe obbligato, contestualmente, a riversarla al comune destinatario del gettito. Ovviamente, una soluzione del genere necessiterebbe di opportuni approfondimenti e confronti tecnici.